

(N. 81)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 17 settembre 1948 (V. Stampato N. 26)

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 SETTEMBRE 1948

Estensione della dichiarazione implicita di pubblica utilità
alle opere ferroviarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, contenente emendamenti al decreto-legge luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, recante nuove norme per la esecuzione delle opere pubbliche dello Stato, e al regio decreto 12 febbraio 1922, n. 214, che ebbe a modificarlo, è applicabile anche per le opere a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Restano abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto con quelle della presente legge.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI.